

ELR: Regolamento quadro sull'etichettatura energetica (Regolamento (UE) 2017/1369), spiegato

Il regolamento quadro sull'etichettatura energetica disciplina l'etichetta energetica da A a G, la scheda informativa del prodotto e la banca dati EPREL per i prodotti connessi all'energia, con obblighi per fornitori (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori) e rivenditori. Si applica dal 1° agosto 2017, la registrazione in EPREL dal 1° gennaio 2019.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (UE) 2017/1369	Tipo di atto	Regulation
In vigore	1 agosto 2017	Si applica dal	1 agosto 2017
Modificato da	Regolamento (UE) 2020/740	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare il regolamento e i suoi atti delegati con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020; in Danimarca Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 parte di Erhvervsstyrelsen, svolge dal 1° agosto 2018 la vigilanza del mercato su progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica per conto di Energistyrelsen ed è oggi indicata come autorità di controllo nel decreto n. 1322 del 9 giugno 2021 (§ 2) ai sensi della produktenergimærkningsloven (lovbekendtgørelse n. 186 del 2 febbraio 2022), mentre Energistyrelsen mantiene la responsabilità complessiva dello sviluppo e dell'interpretazione delle norme ed è l'autorità danese responsabile della banca dati EPREL.

Date principali

4 luglio 2017	Adozione del regolamento (UE) 2017/1369 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a Strasburgo	titolo e formula di firma dopo l'art. 21
1 agosto 2017	Entrata in vigore, il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 198 del 28 luglio 2017, e applicazione; abrogata la direttiva 2010/30/UE; gli atti delegati esistenti adottati in base alla direttiva restano in vigore fino alla loro sostituzione	art. 20, par. 1, art. 20, par. 4 e art. 21
2 novembre 2018	Termine entro il quale la Commissione doveva adottare le etichette riscalate da A a G per lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, lavatrici, televisori, lampade e lavasciuga; i sei regolamenti delegati sono stati adottati l'11 marzo 2019	art. 11, par. 5, lett. b); titolo
1 gennaio 2019	Si applica l'articolo 4: i fornitori devono registrare ogni nuovo modello	art. 4, par. 1 e art. 21, terzo comma

disciplinato da
un atto delegato
nelle parti
pubblica e di
conformità della
banca dati dei
prodotti (EPREL)
prima di
immettere sul
mercato
un'unità

30 giugno 2019	Termine per registrare in EPREL i modelli immessi sul mercato tra il 1° agosto 2017 e il 1° gennaio 2019	art. 4, par. 2
-----------------------	--	----------------

25 giugno 2020	Entra in vigore il regolamento (UE) 2020/740 sull'etichettatura dei pneumatici, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 177 del 5 giugno 2020; modifica l'articolo 12, par. 2, lett. a), in modo che la banca dati dei prodotti sostenga anche la vigilanza sulle etichette dei pneumatici	art. 16 e art. 18
-----------------------	---	-------------------

1 marzo 2021	Si applicano le prime etichette riscalate da A a G, nei negozi e online, per display elettronici, lavatrici e lavasciuga per uso domestico, apparecchi di	art. 9 e art. 11; art. 9 e art. 11; art. 9 e art. 11; art. 9 e art. 11; art. 9
---------------------	---	--

refrigerazione
per uso
domestico,
lavastoviglie per
uso domestico e
apparecchi di
refrigerazione
con funzione di
vendita diretta;
sono abrogati gli
atti delegati del
2010 su
televisori,
lavatrici,
apparecchi di
refrigerazione e
lavastoviglie

1 maggio 2021 Si applica il art. 2, art. 17 e art. 18; art. 12, par. 2, lett. a)

regolamento
(UE) 2020/740: i
pneumatici
riportano una
propria etichetta
ai sensi di tale
regolamento e
sono registrati
nella banca dati
dei prodotti; il
regolamento
(CE) n.
1222/2009 è
abrogato

16 luglio 2021 Si applica il art. 39, art. 44 e allegato I, punto 68

regolamento
(UE) 2019/1020
sulla vigilanza
del mercato; il
capo III del
regolamento
(CE) n.
765/2008, che
contiene gli
articoli da 16 a
29 che l'articolo
8, par. 1, applica
ai prodotti
etichettati, è
soppresso, i
riferimenti a
esso si leggono

come riferimenti
al nuovo
regolamento e il
regolamento
(UE) 2017/1369
è elencato al
punto 68 del suo
allegato I

1 settembre 2021 Si applica art. 9 e art. 10

l'etichetta
riscalata da A a
G per le sorgenti
luminose; è
abrogato il
regolamento
delegato (UE) n.
874/2012 su
lampade e
apparecchi di
illuminazione

2 agosto 2023 Termine entro il art. 11, par. 4; sezione 2, tabella «State of play on product-specific label reviews under ti

quale la
Commissione
doveva adottare
le etichette
riscalate da A a
G per i restanti
gruppi di
prodotti
etichettati ai
sensi della
direttiva
2010/30/UE,
diversi dagli
apparecchi di
riscaldamento
dell'articolo 11,
par. 5, lett. a); il
termine è
trascorso senza
tali atti delegati
e nella sua
relazione di
attuazione del
24 giugno 2026
la Commissione
indica ancora
come in
preparazione i
riesami di

condizionatori
d'aria, forni
domestici e
cappe da cucina,
unità di
ventilazione
residenziali,
armadi frigoriferi
professionali per
la conservazione
e apparecchi di
riscaldamento
d'ambiente
locale

22 aprile 2024	Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 sui dettagli operativi della banca dati dei prodotti è in vigore e applicabile; i suoi articoli 3, 4, 5, 7, 11 e 15 si applicano dal 22 ottobre 2024	art. 1 e art. 20
-----------------------	---	------------------

20 giugno 2025	L'etichetta energetica si applica a smartphone e tablet ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/1669	art. 1 e art. 8
-----------------------	--	-----------------

1 luglio 2025	L'etichetta riscalata si applica alle asciugatrici per uso domestico ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/2534, che abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012; gli obblighi del fornitore relativi	art. 8 e art. 10
----------------------	---	------------------

all'etichetta e
alla scheda
informativa
dell'articolo 3,
par. 1, lett. a) e
b), si
applicavano dal
1° marzo 2025

2 agosto 2025	Termine per la relazione di valutazione della Commissione sul regolamento e per i suoi riesami delle etichette di apparecchi di riscaldamento d'ambiente, scaldacqua e caldaie a combustibile solido in vista della riscalatura; la relazione di attuazione è stata pubblicata il 24 giugno 2026 e registra che a tale data i riesami degli apparecchi di riscaldamento d'ambiente e misti, degli scaldacqua e delle caldaie a combustibile solido erano ancora in preparazione	art. 11, par. 5, lett. a) e art. 19
----------------------	---	-------------------------------------

2 agosto 2026	Termine entro il quale la Commissione, ove opportuno, doveva adottare le etichette riscalate da A a G per apparecchi di	art. 11, par. 5, lett. a)
----------------------	---	---------------------------

riscaldamento
d'ambiente,
scaldacqua e
caldaie a
combustibile
solido; il termine
è trascorso
senza tale atto
delegato e in
ogni caso le
etichette
riscalate degli
apparecchi di
riscaldamento
devono essere
adottate al più
tardi entro il 2
agosto 2030

Fornitore: fabbricante stabilito nell'Unione

- Assicurare che ogni unità immessa sul mercato sia accompagnata, gratuitamente, da un'etichetta stampata accurata e da una scheda informativa del prodotto nella forma fissata dall'atto delegato per il gruppo di prodotti; ove l'atto delegato lo consenta, l'inserimento dei parametri della scheda in EPREL sostituisce la scheda cartacea, che Lei stampa poi per il rivenditore su richiesta, e l'etichetta può essere stampata sull'imballaggio. art. 3, par. 1
- Consegnare ai rivenditori, gratuitamente e senza indugio, etichette stampate, comprese quelle riscalate, e schede informative del prodotto, in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del rivenditore. art. 3, par. 2 e art. 11, par. 13
- Assicurare l'accuratezza delle etichette e delle schede informative del prodotto che fornisce e predisporre una documentazione tecnica sufficiente affinché le autorità di vigilanza del mercato possano valutare tale accuratezza, compresi rapporti di prova o analoghe prove tecniche.
art. 3, par. 3 e art. 2, punto 23)
- Assicurare l'accuratezza delle etichette e delle schede informative del prodotto che fornisce. art. 3, par. 3
- Predisporre una documentazione tecnica sufficiente affinché le autorità di vigilanza del mercato possano valutare l'accuratezza dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi rapporti di prova o analoghe prove tecniche. art. 3, par. 3 e art. 2, punto 23)
- Registrare ogni nuovo modello disciplinato da un atto delegato nelle parti pubblica e di conformità di EPREL prima di immettere sul mercato un'unità, inserendo le informazioni dell'allegato I: la propria identità e i propri recapiti, l'identificativo del modello, l'etichetta in formato elettronico, la classe energetica e i parametri dell'etichetta, i parametri della scheda informativa del prodotto, gli identificativi dei modelli equivalenti e le parti specifiche della documentazione tecnica elencate all'articolo 12, par. 5.
art. 4, par. 1, art. 12, par. 5 e allegato I, punti 1 e 3
- Trattare come nuovo modello un prodotto le cui caratteristiche rilevanti per l'etichetta cambiano, indicare in EPREL quando non immette più sul mercato unità di un modello e conservare le informazioni del modello nella parte di conformità per 15 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità, salvo che l'atto delegato fissi un periodo più breve; i dati pubblici non sono mai cancellati.
art. 4, par. 4 e art. 4, par. 6
- Trattare come nuovo modello un prodotto le cui caratteristiche rilevanti per l'etichetta cambiano e registrarlo come tale in EPREL. art. 4, par. 4
- Indicare in EPREL quando non immette più sul mercato unità di un modello. art. 4, par. 4
- Conservare le informazioni del modello nella parte di conformità di EPREL per 15 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità, salvo che l'atto delegato fissi un periodo più breve; i dati pubblici non sono mai cancellati. art. 4, par. 6
- Non immettere sul mercato prodotti progettati in modo che le loro prestazioni siano modificate automaticamente in condizioni di prova per raggiungere un valore più favorevole per un qualsiasi parametro dell'etichetta o della documentazione e, una volta che un'unità è in servizio, chiedere il consenso esplicito del cliente prima di qualsiasi aggiornamento che peggiorerebbe un parametro dell'etichetta, spiegando la modifica e offrendo la possibilità di rifiutarla senza perdite di funzionalità evitabili. art. 3, par. 4 e art. 3, par. 5
- Non immettere sul mercato prodotti progettati in modo che le loro prestazioni siano modificate automaticamente in condizioni di prova per raggiungere un valore più favorevole per un qualsiasi parametro dell'etichetta o della scheda informativa del prodotto. art. 3, par. 5

- Una volta che un'unità è in servizio, chiedere il consenso esplicito del cliente prima di qualsiasi aggiornamento che peggiorerebbe un parametro dell'etichetta, spiegando la modifica e offrendo la possibilità di rifiutarla senza perdite di funzionalità evitabili. art. 3, par. 4
- Richiamare la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi riportate sull'etichetta in ogni pubblicità visiva e materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico, come prescrive l'atto delegato, e non fornire né esporre altre etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o creare confusione nei clienti circa il consumo di energia o di risorse. art. 6, lett. a) e art. 6, lett. c)
- Quando un'etichetta è riscalata, fornire sia l'etichetta e la scheda informativa del prodotto esistenti sia quelle riscalate con i prodotti immessi sul mercato nei quattro mesi precedenti la data di esposizione fissata nell'atto delegato e consegnare, su richiesta del rivenditore, etichette riscalate per i prodotti precedenti a partire dall'inizio di tale periodo. art. 11, par. 13, lett. a) e art. 11, par. 13, lett. b)
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato, adottare immediatamente misure per porre rimedio a ogni non conformità di cui è responsabile, di propria iniziativa o su richiesta, estendere l'azione correttiva o restrittiva a tutti i prodotti interessati in tutta l'Unione e a tutte le unità del modello e dei modelli equivalenti e sostenere i costi della verifica documentale e delle prove quando un prodotto risulta non conforme. art. 6, lett. b), art. 8, par. 5, art. 9, par. 2, art. 9, par. 4 e art. 10, par. 5
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che fornisce. art. 6, lett. b)
- Adottare immediatamente misure per porre rimedio a ogni non conformità di cui è responsabile, di propria iniziativa o su richiesta, estendere l'azione correttiva o restrittiva a tutti i prodotti interessati in tutta l'Unione e a tutte le unità del modello e dei modelli equivalenti e sostenere i costi della verifica documentale e delle prove quando un prodotto risulta non conforme.

art. 6, lett. b), art. 8, par. 5, art. 9, par. 2, art. 9, par. 4 e art. 10, par. 5

Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE

- In qualità di rappresentante autorizzato che immette sul mercato dell'Unione il prodotto di un fabbricante extra UE, Lei è il fornitore: assicuri che ogni unità sia accompagnata, gratuitamente, da un'etichetta stampata e da una scheda informativa del prodotto accurate e le consegni ai rivenditori entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. art. 2, punti 11) e 14), art. 3, par. 1 e art. 3, par. 2
- In qualità di rappresentante autorizzato che immette sul mercato dell'Unione il prodotto di un fabbricante extra UE, Lei ne è il fornitore e assume gli obblighi del fornitore. art. 2, punti 11) e 14)
- Assicurare che ogni unità sia accompagnata, gratuitamente, da un'etichetta stampata e da una scheda informativa del prodotto accurate nella forma prescritta dall'atto delegato. art. 3, par. 1
- Consegnare ai rivenditori, gratuitamente e senza indugio, etichette stampate e schede informative del prodotto, in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. art. 3, par. 2
- Assicurare l'accuratezza delle etichette e delle schede e conservare una documentazione tecnica sufficiente affinché le autorità possano valutarla, compresi i rapporti di prova. art. 3, par. 3
- Assicurare l'accuratezza delle etichette e delle schede informative del prodotto che fornisce. art. 3, par. 3
- Conservare una documentazione tecnica sufficiente affinché le autorità di vigilanza del mercato possano valutare l'accuratezza dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i rapporti di prova. art. 3, par. 3
- Registrare ogni nuovo modello in EPREL prima di immettere sul mercato un'unità, conservare i dati di conformità per 15 anni dopo l'ultima unità e registrare come nuovo modello ogni modello modificato. art. 4, par. 1, art. 4, par. 4 e art. 4, par. 6
- Registrare ogni nuovo modello in EPREL prima di immettere sul mercato un'unità e registrare come nuovo modello ogni modello modificato. art. 4, par. 1 e art. 4, par. 4
- Conservare i dati di conformità del modello in EPREL per 15 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità. art. 4, par. 6
- Indicare la classe energetica e la gamma delle classi nelle pubblicità visive e nel materiale promozionale tecnico, cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e porre rimedio immediatamente alle non conformità. art. 6, lett. a) e art. 6, lett. b)
- Indicare la classe energetica e la gamma delle classi nelle pubblicità visive e nel materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico. art. 6, lett. a)
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che fornisce. art. 6, lett. b)
- Adottare immediatamente misure per porre rimedio a ogni non conformità di cui è responsabile. art. 6, lett. b)
- Rendere disponibile per via elettronica la documentazione tecnica entro 10 giorni dalla richiesta, per i modelli immessi sul mercato ai sensi della direttiva 2010/30/UE prima del 1° agosto 2017, per cinque anni dopo la fabbricazione dell'ultima unità. art. 20, par. 3

Fornitore: importatore

- In qualità di importatore che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo, Lei è il fornitore: assicuri che ogni unità sia accompagnata, gratuitamente, da un'etichetta stampata e da una scheda informativa del prodotto accurate nella forma prescritta dall'atto delegato e le consegni ai rivenditori entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
art. 2, punti 12) e 14), art. 3, par. 1 e art. 3, par. 2
- In qualità di importatore che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo, Lei ne è il fornitore e assume gli obblighi del fornitore. art. 2, punti 12) e 14)
- Assicurare che ogni unità sia accompagnata, gratuitamente, da un'etichetta stampata e da una scheda informativa del prodotto accurate nella forma prescritta dall'atto delegato. art. 3, par. 1
- Consegnare ai rivenditori, gratuitamente e senza indugio, etichette stampate e schede informative del prodotto, in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. art. 3, par. 2
- Assicurare l'accuratezza delle etichette e delle schede e conservare una documentazione tecnica sufficiente affinché le autorità possano valutarla, compresi i rapporti di prova; ciò vale anche per i prodotti usati che importa da un paese terzo. art. 1, par. 2, lett. a) e art. 3, par. 3
- Assicurare l'accuratezza delle etichette e delle schede informative del prodotto che fornisce, anche per i prodotti usati che importa da un paese terzo. art. 1, par. 2, lett. a) e art. 3, par. 3
- Conservare una documentazione tecnica sufficiente affinché le autorità di vigilanza del mercato possano valutare l'accuratezza dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i rapporti di prova. art. 3, par. 3
- Registrare ogni nuovo modello disciplinato da un atto delegato nelle parti pubblica e di conformità di EPREL prima di immettere sul mercato un'unità, trattare un modello modificato come nuovo modello, segnalare nella banca dati la fine della commercializzazione e conservare i dati di conformità per 15 anni dopo l'ultima unità. art. 4, par. 1, art. 4, par. 4, art. 4, par. 6 e allegato I
- Registrare ogni nuovo modello disciplinato da un atto delegato nelle parti pubblica e di conformità di EPREL prima di immettere sul mercato un'unità, con le informazioni dell'allegato I, e trattare un modello modificato come nuovo modello. art. 4, par. 1, art. 4, par. 4 e allegato I
- Indicare in EPREL quando non immette più sul mercato unità di un modello. art. 4, par. 4
- Conservare i dati di conformità del modello in EPREL per 15 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità. art. 4, par. 6
- Non importare prodotti con meccanismi di elusione che alterano le prestazioni in condizioni di prova e chiedere il consenso del cliente prima di aggiornamenti che peggiorano un parametro dell'etichetta.
art. 3, par. 4 e art. 3, par. 5
- Non importare prodotti con meccanismi di elusione che alterano le loro prestazioni in condizioni di prova per raggiungere un valore dell'etichetta più favorevole. art. 3, par. 5
- Chiedere il consenso esplicito del cliente prima di qualsiasi aggiornamento di un'unità in servizio che peggiorerebbe un parametro dell'etichetta. art. 3, par. 4
- Indicare la classe energetica e la gamma delle classi nelle pubblicità visive e nel materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico e non esporre altre etichette o simboli che possano indurre in errore i clienti sul consumo di energia. art. 6, lett. a) e art. 6, lett. c)
- Quando un'etichetta è riscalata, fornire entrambe le etichette con i prodotti immessi sul mercato nei quattro mesi precedenti la data di esposizione e, su richiesta, etichette riscalate per i prodotti precedenti; cooperare con le autorità, porre rimedio immediatamente alle non conformità in tutte le

unità del modello e dei modelli equivalenti e sostenere i costi di verifica e di prova quando il prodotto risulta non conforme. art. 6, lett. b), art. 8, par. 5, art. 9, par. 2, art. 10, par. 5 e art. 11, par. 13

- Quando un'etichetta è riscalata, fornire sia l'etichetta esistente sia quella riscalata con i prodotti immessi sul mercato nei quattro mesi precedenti la data di esposizione e, su richiesta, etichette riscalate per i prodotti precedenti. art. 11, par. 13
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che fornisce. art. 6, lett. b)
- Adottare immediatamente misure per porre rimedio a ogni non conformità di cui è responsabile in tutte le unità del modello e dei modelli equivalenti e sostenere i costi della verifica documentale e delle prove quando il prodotto risulta non conforme. art. 6, lett. b), art. 8, par. 5, art. 9, par. 2 e art. 10, par. 5

Rivenditore (dettagliante, negozio online, grossista che espone prodotti a installatori)

- Esporre in modo visibile l'etichetta fornita dal fornitore per ogni unità di un modello disciplinato da un atto delegato, nel negozio e nella vendita a distanza online, nella posizione e nella forma prescritte dall'atto delegato. art. 5, par. 1, lett. a) e art. 16, par. 3, lett. e) e g)
- Rendere disponibile ai clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma cartacea nel punto vendita su richiesta. art. 5, par. 1, lett. b)
- Se non dispone dell'etichetta o della scheda di un prodotto, richiederle al fornitore, che deve consegnarle entro cinque giorni lavorativi; in alternativa la scheda può essere stampata o scaricata da EPREL ove tale funzione sia disponibile. art. 5, par. 2, art. 5, par. 3 e art. 3, par. 2
- Richiamare la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi in ogni pubblicità visiva e materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico e non esporre altre etichette, marchi o simboli che possano indurre in errore i clienti, né etichette che imitino quella dell'UE su prodotti senza atto delegato o su prodotti non connessi all'energia. art. 6, lett. a), art. 6, lett. c), art. 6, lett. d) e art. 6, lett. e)
- Quando un'etichetta è riscalata, sostituire le etichette esistenti sui prodotti esposti, nei negozi e online, con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi dopo la data fissata nell'atto delegato e non esporre l'etichetta riscalata prima di tale data; ottenere dal fornitore le etichette riscalate per le scorte precedenti e, se il fornitore ha cessato l'attività, vendere tali scorte con la vecchia etichetta per un massimo di nove mesi. art. 11, par. 13, lett. b) e art. 11, par. 13, lett. c)
- Per i pacchetti di apparecchi di riscaldamento d'ambiente, scaldacqua o caldaie a combustibile solido che Lei assembla con dispositivi di regolazione o dispositivi solari, fornire direttamente l'etichetta del pacchetto; l'obbligo di EPREL del fornitore non riguarda tali pacchetti. art. 4, par. 5
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato, adottare immediatamente misure per porre rimedio alle non conformità di cui è responsabile e, ove richiesto, adottare azioni correttive o restrittive, compreso il ritiro, per tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione nell'Unione.
art. 6, lett. b), art. 9, par. 2 e art. 9, par. 4
- Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che mette a disposizione. art. 6, lett. b)
- Adottare immediatamente misure per porre rimedio a ogni non conformità di cui è responsabile e, ove richiesto, adottare azioni correttive o restrittive, compreso il ritiro, per tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione nell'Unione. art. 6, lett. b), art. 9, par. 2 e art. 9, par. 4

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sui meccanismi di applicazione per le violazioni del regolamento e dei suoi atti delegati e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Quando un'autorità ha motivi sufficienti per ritenere che un prodotto presenti un rischio per gli interessi pubblici tutelati dal regolamento, lo valuta rispetto a tutti i requisiti di etichettatura pertinenti, impone al fornitore o al rivenditore di adottare azioni correttive, di ritirarlo o di richiamarlo entro un termine commisurato al rischio e, se l'operatore non agisce, adotta misure provvisorie per vietarne o limitarne la messa a disposizione, ritirarlo o richiamarlo e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri; le misure si estendono a tutte le unità del modello e dei modelli equivalenti, salvo che il fornitore dimostri che sono conformi, e l'autorità può recuperare dal fornitore i costi della verifica documentale e delle prove. La vigilanza del mercato e i controlli alle frontiere seguono il regolamento (UE) 2019/1020, perché gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citati all'articolo 8 sono stati soppressi dal 16 luglio 2021. In Danimarca la produktenergimærkningsloven (lovbekendtgørelse n. 186 del 2 febbraio 2022) designa come autorità di controllo l'Erhvervsministeren o l'autorità da esso delegata e il decreto n. 1322 del 9 giugno 2021 indica come tale autorità Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 parte di Erhvervsstyrelsen; essa può ordinare ai fornitori di eseguire a proprie spese misurazioni e prove di prodotto quando il prodotto non le supera, accedere ai locali commerciali e ai mezzi di trasporto senza ordine del giudice, emanare påbud per rendere il prodotto conforme, far cessare il marketing ingannevole, ritirarlo o richiamarlo, forbud contro la sua immissione sul mercato o la sua messa a disposizione, ordini ai titolari di interfacce online di modificare o rimuovere contenuti o di mostrare un avviso e, con ordine del giudice, il blocco, nonché pubblicare i risultati; le sue decisioni possono essere impugnate davanti all'Energiklagenævnet entro quattro settimane. L'inosservanza degli obblighi del fornitore ai sensi degli articoli 3, 4, 12, par. 5 e 20, par. 3, degli obblighi del rivenditore ai sensi dell'articolo 5 o degli obblighi pubblicitari ai sensi dell'articolo 6 è punita con una multa, con responsabilità delle imprese ai sensi del capitolo 5 del codice penale.

art. 7, par. 4, art. 8, par. 1, art. 8, par. 5, art. 9 e art. 10, par. 5; art. 39 e allegato I, punto 68; § 2, § 3, § 4, § 5, § 5 b, § 5 c, § 8, § 11, § :

Lista di controllo

- 1. Verifichi che il prodotto sia connesso all'energia ai sensi dell'articolo 2, punto 1), e che non si applichi alcuna esclusione dell'articolo 1, par. 2 (prodotti usati già presenti sul mercato dell'Unione, mezzi di trasporto).
- 2. Individui il regolamento delegato per il gruppo di prodotti, per esempio il 2019/2016 per gli apparecchi di refrigerazione, il 2019/2014 per le lavatrici, il 2019/2013 per i display, il 2019/2015 per le sorgenti luminose, il 2023/1669 per smartphone e tablet o il 2023/2534 per le asciugatrici, e annoti la data di esposizione e il disegno dell'etichetta; i pneumatici seguono il regolamento (UE) 2020/740.
- 3. Stabilisca chi è il fornitore per ciascun modello: il fabbricante stabilito nell'UE, il rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE o l'importatore (articolo 2, punto 14)); chiunque altro venda o esponga il prodotto è un rivenditore.
- 4. Sottoponga a prova o calcoli i parametri dell'etichetta con i metodi di misurazione dell'atto delegato e le norme armonizzate e raccolga una documentazione tecnica sufficiente a dimostrare l'etichetta e la scheda (articolo 3, par. 3 e articolo 13).
- 5. Registri il modello in EPREL prima dell'immissione sul mercato della prima unità, con l'etichetta, i parametri della scheda informativa del prodotto, i modelli equivalenti e la documentazione dell'articolo 12, par. 5; registri ogni modello modificato come nuovo modello e conservi i dati per 15 anni (articolo 4 e allegato I).
- 6. Fornisca con ogni unità l'etichetta stampata e la scheda informativa del prodotto, oppure usi la scheda di EPREL ove l'atto delegato lo consenta, e risponda alle richieste dei rivenditori entro cinque giorni lavorativi (articolo 3, parr. 1 e 2).
- 7. Esponga l'etichetta e la scheda nel negozio e accanto al prezzo online e indichi la classe energetica e la gamma delle classi in ogni pubblicità visiva e materiale promozionale tecnico (articoli 5 e 6).
- 8. Pianifichi ogni riscalatura: doppie etichette nei quattro mesi precedenti la data di esposizione, sostituzione delle etichette da parte dei rivenditori entro 14 giorni lavorativi dopo tale data e nessuna vecchia etichetta dopo la coda di nove mesi per le scorte di un fornitore che ha cessato l'attività (articolo 11, par. 13).
- 9. Verifichi che nessun prodotto riporti etichette imitative o simboli energetici ingannevoli, che gli aggiornamenti del firmware non peggiorino in silenzio i parametri dell'etichetta e che non esista alcun comportamento di rilevamento delle prove (articoli 3, par. 4, 3, par. 5 e 6, lettere da c) a e)).

Fonti

1. Regolamento (UE) 2017/1369 che stabilisce un quadro per l'etichettatura energetica, testo consolidato del 1° maggio 2021 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02017R1369-20210501>
2. Regolamento (UE) 2017/1369 come pubblicato nella GU L 198 del 28 luglio 2017 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1369>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32017R1369 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32017R1369>
4. Regolamento (UE) 2020/740 sull'etichettatura dei pneumatici, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>
5. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
6. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione sui dettagli operativi della banca dati dei prodotti EPREL (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R0994>
7. Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione sull'etichettatura energetica dei display elettronici (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2013>
8. Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione sull'etichettatura energetica di lavatrici e lavasciuga per uso domestico (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2014>
9. Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione sull'etichettatura energetica delle sorgenti luminose (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2015>
10. Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione sull'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2016>
11. Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione sull'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2017>
12. Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione sull'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2018>
13. Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione sull'etichettatura energetica di smartphone e tablet (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1669>
14. Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione sull'etichettatura energetica delle asciugatrici per uso domestico (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2534>
15. Regolamento delegato (UE) 2025/1353 della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 sulle asciugatrici (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1353>
16. Regolamenti delegati (UE) n. 811/2013 e n. 812/2013 della Commissione sull'etichettatura energetica di apparecchi di riscaldamento d'ambiente e scaldacqua (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0811>

- .7. Regolamenti delegati (UE) 2015/1186 e 2015/1187 della Commissione sull'etichettatura energetica di apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale e caldaie a combustibile solido (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1187>
- .8. Regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, n. 65/2014, n. 1254/2014 e 2015/1094 della Commissione sull'etichettatura energetica di condizionatori d'aria, forni e cappe da cucina, unità di ventilazione residenziali e armadi frigoriferi professionali per la conservazione (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1094>
- .9. Relazione della Commissione sull'attuazione del regolamento (UE) 2017/1369, COM(2026) 319 del 24 giugno 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026DC0319>
- !0. Proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/1369 e del regolamento (UE) 2020/740 in materia di semplificazione ed etichettatura digitale, COM(2026) 565 del 24 giugno 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026PC0565>
- !1. Prodotti efficienti sotto il profilo energetico: capire l'etichetta energetica (Commissione europea) — https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-label/understanding-energy-label_en
- !2. Prodotti efficienti sotto il profilo energetico: elenco dei prodotti ai sensi della direttiva 2009/125/CE e del regolamento (UE) 2017/1369 (Commissione europea) — https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list_en
- !3. EPREL, il registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (Commissione europea) — https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/eprel_en
- !4. Kontrol og tilsyn: ecodesign og energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/eco-design-og-energimaerkning/kontrol-og-tilsyn-ecodesign-og-energimaerkning>
- !5. Sådan foregår kontrol med energimærkning (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/eco-design-og-energimaerkning/saadan-foregaar-kontrol-energimaerkning>
- !6. Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>
- !7. Produktenergimærkningsloven, lovbekendtgørelse nr. 186 af 2. februar 2022 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2022/186>
- !8. Bekendtgørelse nr. 1322 af 9. juni 2021 om kontrol af energimærkning af energirelaterede produkter (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2021/1322>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/elr/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.